
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza posta in esecuzione forzata, riforma in appello: oggetto del diritto alla restituzione

Allorché venga riformata in appello una sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.2.2016, n. 2135

...omissis...

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1.- con la sentenza impugnata la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l'appello, proposto xxxxxx, emessa in data 21/10/2006, la quale, nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, definitivamente pronunciandosi sul diritto dell'ingiungente a ricevere la restituzione dell'intera somma di Euro 27.682,46 (la quale era stata precedentemente corrisposta dall'odierno ricorrente xxxxdalla Corte di Appello), accoglieva parzialmente la domanda, condannando l'opponente a restituire la somma di Euro 23.645,27. Il Tribunale aveva ritenuto che non dovesse essere restituita la restante somma di Euro 4.037,19, in quanto corrisposta al xxxxx non in esecuzione della sentenza di primo grado,

ma a titolo di spese per l'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti del xxxx il quale non aveva spontaneamente eseguito la sentenza provvisoriamente esecutiva;

1.1.- la Corte di Appello ha fondato la decisione sull'assunto per cui le spese dell'esecuzione avrebbero dovuto essere comunque rimborsate xx quanto quest'ultimo era stato costretto a sostenerle a causa del mancato adempimento del xxxxx

per la cassazione della sentenza ricorre xxx affidando le sorti dell'impugnazione ad un solo motivo di ricorso; l'intimato resiste con controricorso;

2.- con l'unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 336 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 48, perchè il giudice del gravame avrebbe rigettato l'appello sull'erroneo presupposto che il c.d. effetto espansivo esterno del giudicato, di cui all'art. 336 c.p.c., comma 2, di una sentenza riformata in sede di appello a favore dell'appellante, non comporti anche la restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese del processo esecutivo iniziato in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva.

2.1.- Il motivo è manifestamente fondato in quanto la Corte d'Appello non si è uniformata al principio ripetutamente affermato da questa Corte per il quale, allorchè venga riformata in appello una sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo (Cass., 18 ottobre 2011, n. 21561; Cass., 14 ottobre 2008, n. 25143).

Nè in senso contrario può argomentarsi in ragione del fatto che la Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, abbia giustificato la sua decisione facendo cenno al fatto che il processo esecutivo si fosse estinto per un accordo transattivo intervenuto tra le parti. Infatti, per poter superare il principio di diritto di cui sopra, il giudice avrebbe dovuto argomentare nel senso che l'accordo prevedesse un'apposita regolamentazione delle spese del processo esecutivo, ponendole definitivamente a carico del xxxx. In mancanza, la sentenza impugnata risulta avere deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di cassazione".

La relazione è stata notificata come per legge.

Parte resistente ha depositato memoria.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

La memoria depositata dal resistente non offre argomenti per superare questi motivi.

In particolare, le considerazioni svolte in merito al principio di diritto richiamato nella relazione prescindono dalla portata dell'art. 336 c.p.c., comma 2, così come univocamente interpretato da questa Corte Suprema.

Il rilievo svolto in merito al cenno fatto in sentenza all'accordo transattivo in sede esecutiva non tiene conto del fatto che questo cenno - proprio perchè tale e mancante di ulteriori precisazioni (quale quella indicata nella relazione) - è del tutto privo di incidenza nell'economia della decisione, della quale perciò non costituisce autonoma ratio decidendi. Poichè l'unica vera ragione della decisione è, come detto, difforme dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, il ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto richiamato nella relazione e qui ribadito.

Si rimette al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.